

Alicante, li 08/08/2022

L'AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
giuseppe ciliberti
via mattia preti 1
I-88050 satriano
ITALIA

**Notificazione al titolare del marchio dell'Unione europea/titolare della
registrazione internazionale di una domanda di dichiarazione di nullità**

Vostro riferimento: **21455**
Numero di nullità: **000055728 C**
Marchio contestato: **018465914**
AURORA D'AGOSTINO

Si allega una copia completa della domanda di dichiarazione di nullità presentata il **05/08/2022** contro il marchio dell'Unione europea summenzionato di cui Lei è titolare.

L'Ufficio ritiene che la domanda sia ammissibile ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, paragrafo 1 RDMUE almeno nella parte in cui è basata sul seguente diritto anteriore: **IT 990984**.

Conformemente all'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, la presente decisione può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sulla domanda.

Nel caso in cui la domanda di dichiarazione di nullità fosse basata su altri motivi di nullità, assoluti e/o relativi, Le ricordiamo che, in conformità con la prassi dell'Ufficio, l'esame dell'ammissibilità relativo a tali altri motivi non ha ancora avuto luogo, ma sarà eseguito in una fase successiva, se necessario.

Nel caso in cui la domanda di dichiarazione di nullità sia basata su marchi anteriori dell'Unione europea, è possibile avere accesso alle informazioni relative a tali marchi attraverso il sito Internet dell'Ufficio. In particolare, è possibile accedere liberamente online a domande e registrazioni di marchio dell'Unione europea attraverso eSearch plus (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>).

Potrà presentare le Sue osservazioni all'Ufficio entro il **13/10/2022**.

Se si intendono depositare delle prove, si ricorda che tali prove devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, RDMUE. Le prove che non soddisfino tali requisiti potrebbero non essere prese in considerazione.

A meno che non siano trasmessi via e-communication mediante User Area, i documenti o elementi di prova, non consistenti in fogli sciolti, devono essere presentati in duplice copia. Uno degli esemplari sarà trasmesso all'altra parte (articolo 64, paragrafo 2, RDMUE). I documenti o elementi di prova non presentati in